



COMUNE DI CERVIA



CONTRIBUTI PER LA POPOLAZIONE COLPITA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DI MAGGIO 2023 - GUIDA ALL'ORDINANZA N. 14/2023

Versione aggiornata ad Aprile 2024

1. QUAL E' LA FINALITÀ' DEL CONTRIBUTO?

Il contributo è finalizzato a ristorare i danni cagionati dall'alluvione del Maggio 2023 a:

- a)** edifici che comprendono anche unità immobiliari non adibite ad uso residenziale, purché all'interno dell'edificio sia compresa almeno una unità immobiliare adibita a residenza **limitatamente alle parti comuni;**
- b)** agli edifici/ unità immobiliari aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale di proprietà di persone fisiche sfitte alla data dell'evento;
- c)** gli edifici/unità immobiliari aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale di proprietà di persone fisiche, che alla data dell'evento, risultavano nella disponibilità di imprese, persone giuridiche, enti e/o associazioni sulla base di un valido titolo regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo) qualora l'affittuario abbia delegato il proprietario alla presentazione della domanda di contributo o qualora il titolo di disponibilità si sia risolto;
- d)** alle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche non aventi natura pertinenziale rispetto alla unità immobiliare;
- e)** ai terreni agricoli di proprietà di persone fisiche che, alla data dell'evento risultavano affittati ad aziende produttive o agricole con contratto regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo) qualora l'affittuario non intenda presentare la domanda di contributo.

I danni devono essere quantificati da una **perizia asseverata** (o giurata, in caso di demolizione/ricostruzione) effettuata da un perito/tecnico, **seguendo il modello di cui all'allegato 3 (ultima versione) dell'Ordinanza.**

In caso di edifici misti, ovvero unità immobiliari adibite ad uso residenziale e attività produttiva, l'istanza di contributo presentata ai sensi dell'ordinanza n. 14/2023 riguarda le spese relative all'unità immobiliare a destinazione residenziale, le parti comuni e le relative pertinenze.

L'istanza di contributo per le opere sulle parti di proprietà esclusiva delle unità immobiliari a destinazione produttiva nonché per i beni mobili strumentali alle attività produttive deve essere presentata separatamente, secondo quanto disposto dalla differente ordinanza n. 11/2023.

2. QUALI DANNI SONO RISTORATI?

Il contributo è concesso per:

- a) il **ripristino strutturale e funzionale dell'edificio danneggiato**, limitatamente ai danni relativi a:
 - elementi strutturali;

- finiture interne ed esterne (intonacatura, tinteggiatura, pavimentazione, rivestimenti parietali, contro soffittature, tramezzature, divisori in genere);
 - serramenti interni ed esterni (porte, finestre, portoni);
 - impianti (di riscaldamento, idrico-fognario sanitari compresi, elettrico, fotovoltaico, solare termico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, climatizzazione, video-sorveglianza);
 - ascensore, montascale;
 - pertinenze, **comprese le recinzioni, per la quota di proprietà**, ove le stesse siano direttamente funzionali all'abitazione;
- b) **interventi di pulizia, rimozione acqua, fango e detriti;**
- c) **ripristino di aree e fondi esterni necessari per l'accesso e fruizione dell'abitazione o delle sue pertinenze;**
- d) **ripristino, anche parziale, dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale in cui sia presente, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione;**
- e) **servizi tecnici di impresa** per indagini, sondaggi, analisi di laboratorio, rilievi e quanto propedeutico e funzionale alle attività peritali e tecnico-professionali;
- f) **attività di messa in sicurezza all'interno di aree private non adibite ad attività sociali, economiche e produttive;**
- g) **ripristino di terreni non pertinenziali e non adibiti ad attività sociali, economiche e produttive con particolare riferimento alla rimozione di fango e detriti;**
- h) **eventuali adeguamenti di sicurezza, obbligatori per legge, per gli impianti danneggiati dall'evento calamitoso**

Rientrano tra le spese oggetto di contributo anche le **spese tecniche**, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti, secondo le percentuali massime stabilite all'art. 3, comma 8 dell'ordinanza n. 14/2023. **Il contributo minimo che sarà riconosciuto per la perizia è pari a euro 750,00.**

I compensi e gli onorari professionali ammissibili sono da intendersi al lordo dell'IVA e della cassa professionisti.

Attualmente i beni mobili presenti all'interno dell'abitazione non rientrano tra i beni risarcibili. Tuttavia, gli arredi, gli elettrodomestici, le stoviglie e gli utensili di uso comune, se danneggiati dagli eventi alluvionali, possono essere elencati come beni danneggiati nella perizia. Tale elenco varrà laddove in futuro siano previsti ulteriori contributi per i beni mobili danneggiati.

3. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?

Il contributo è riconosciuto nell'ammontare pari al 100% delle spese occorrenti al ristoro dei danni di cui al punto 2 (sia per gli interventi già eseguiti e rendicontabili, sia per quelli non ancora eseguiti) e, comunque, entro i limiti delle risorse disponibili.

Dall'ammontare del contributo spettante viene detratto l'ammontare della somma eventualmente già ricevuta, per i medesimi interventi, a titolo di contributo di immediato sostegno (CIS) e a titolo di eventuale indennizzo assicurativo.

4. IN CHE MODALITÀ VIENE EROGATO?

Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria e all'accertamento del danno da parte dei Comuni territorialmente competenti provvede, con un primo decreto, al riconoscimento del danno e a concedere, nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, i contributi con le seguenti modalità:

a) Per gli importi fino a € 20.000,00 viene corrisposto il 50% del totale del contributo concesso a titolo di anticipazione e il restante 50% a saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei controlli;

Esempio:

- danno periziato pari ad **€ 15.000,00**;

- contributo riconosciuto (dedotti gli altri contributi già ricevuti, ad esempio **€5.000,00 ricevuti a titolo di contributo di immediato sostegno**) pari ad **€ 10.000,00 di cui € 5.000,00** corrisposti a titolo di anticipazione e ulteriori **€ 5.000,00** a saldo a conclusione della rendicontazione ;

Oppure, il contributo sarò erogato in un'unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli, qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanzate

b) Per gli importi superiori a € 20.000,00 una prima misura pari almeno a € 20.000,00. In relazione alle risorse finanziarie che, successivamente, saranno assegnate e rese disponibili, il Commissario straordinario provvede, con uno o più decreti, alla concessione di ulteriori quote di contributi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del danno riconosciuto.

Detti contributi saranno erogati:

1) a titolo di anticipazione, in esito al primo decreto di concessione, nei limiti del 50% della prima misura di contributo concesso. I decreti di concessione delle ulteriori quote di contributi, recheranno l'importo dell'integrazione della quota di anticipazione da erogare;

2) a saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese **e dei relativi controlli**, la differenza tra quanto concesso in relazione alla prima misura di contributo, ovvero tra l'importo complessivo dei contributi concessi in relazione ai successivi decreti di concessione di cui alla presente lettera b) e quanto erogato a titolo di anticipazione.

Esempio:

- danno periziato pari ad **€ 50.000,00**;

- contributo da riconoscere (dedotti gli altri contributi già ricevuti, ad esempio **€5.000,00 ricevuti a titolo di contributo di immediato sostegno**) pari ad **€ 45.000,00**.

- 1° decreto di concessione: importo riconosciuto € 20.000,00 ed importo erogato pari al 50%, cioè **€ 10.000,00**;

- 2° decreto di concessione: importo riconosciuto € 5.000,00 e importo erogato pari al 50%, cioè ad **€ 2.500,00**;

- 3° decreto di concessione: importo riconosciuto € 10.000,00 e importo erogato pari al 50%, cioè ad **€ 5.000,00**;

- 4° decreto di concessione: importo riconosciuto € 10.000,00 e importo erogato pari al 50%, cioè ad **€ 5.000,00**;

-a saldo, a conclusione della rendicontazione, con ulteriore decreto di concessione viene erogato l'importo restante pari ad **€ 22.500,00**.

Oppure, il contributo sarà erogato in un'unica soluzione, a conclusione della rendicontazione delle spese e dei relativi controlli, qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanzate

N.B.: Si precisa che, in relazione al caso di cui al punto 2), l'indicazione delle quote è a scopo puramente esemplificativo in quanto non è possibile conoscere quanti saranno

i decreti di concessione adottati dal Commissario straordinario per il riconoscimento dell'importo complessivo del danno periziato.

5. CHI PUÒ PRESENTARE L'ISTANZA?

L'istanza può essere presentata, alternativamente, **dal proprietario** (eventualmente munito di delega dell'affittuario o comodatario se presenti) **o dall'affittuario/comodatario o usufruttuario** (munito di delega e dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario).

In caso di comproprietà l'istanza è presentata da un comproprietario munito di delega rilasciata da ciascun comproprietario. Si ricorda che, in assenza di delega, il contributo sarà riconosciuto solo ad un comproprietario e le fatture rendicontabili dovranno essere solo a quest'ultimo intestate.

Nel caso in cui si tratti di ristoro dei danni relativi alle **parti comuni di un condominio**, l'istanza è presentata dall'amministratore condominiale (che dovrà allegare alla domanda apposito verbale di assemblea condominiale costituita ai sensi delle maggioranze previste dal Codice civile in relazione o da uno dei comproprietari munito di procura speciale (nei casi in cui non sia prevista la nomina obbligatoria di un amministratore di condominio).

Solo nel caso in cui l'istanza sia volta a ristorare i **danni di cui alle lettere f) e g) del punto 2** (attività di messa in sicurezza all'interno di aree private e il ripristino di terreni non pertinenziali entrambi non adibiti ad attività sociali, economiche e produttive) la domanda deve essere obbligatoriamente presentata dal proprietario.

La domanda di contributo può essere presentata anche da coloro che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dall'evento alluvionale per **successione ereditaria**.

La domanda di contributo può presentata anche da coloro che alla data dell'evento rivestivano la qualifica di **promissari acquirenti purché il contratto preliminare di vendita sia stato stipulato prima della data degli eventi del 1° maggio 2023 e nei 180 successivi a tale data il contratto definitivo di vendita sia stato regolarmente registrato e trascritto**.

6. IN QUALI CASI NON SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?

La domanda non può essere presentata per quegli immobili che:

- sono privi del titolo edilizio (salvo immobili realizzati prima del 1967);
- sono privi della certificazione di agibilità;
- presentano delle difformità edilizie non sanate o non sanabili

Per poter utilmente presentare l'istanza è necessario procedere a sanare le irregolarità suddette prima della presentazione della domanda.

7. COSA BISOGNA FARE?

Per poter presentare l'istanza di contributo è necessario:

- **assicurarsi preliminarmente che l'immobile per il quale si richiede il contributo non presenti delle difformità edilizie che diano luogo ad esclusione dal contributo** (vedasi punto 6);
- **far effettuare ad un tecnico una perizia asseverata** al fine di stimare l'ammontare dei danni. Solo nel caso in cui l'immobile debba essere demolito, è necessario fare effettuare una perizia giurata. **A tal fine è obbligatorio utilizzare lo schema di tipo di perizia asseverata di cui all'allegato n. 3 dell'ordinanza n. 14/2023**, così come da successive integrazioni del **05/12/2023**. Tale perizia deve essere accompagnata dalla scheda di rilevazione dei danni di cui all'allegato n. 2 dell'ordinanza n. 14/2023, oltre al progetto degli interventi proposti e al computo metrico estimativo.

8. COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

L'istanza si compila e invia telematicamente, accedendo al portale "**Sfinge Alluvione 2023**". Al portale si accede con Spid o CIE o Carta Nazionale Servizi ed è necessario possedere un indirizzo di posta elettronica certificata.

Può inoltrare la domanda:

- il proprietario dell'immobile (eventualmente munito di delega dell'affittuario o comodatario se presenti);
- l'usufruttuario/affittuario/comodatario dell'immobile (munito di delega e rinuncia al contributo da parte del proprietario);
- **persone fisiche proprietarie di immobili o terreni agricoli sui quali, alla data dell'evento, insistevano attività condotte da terzi con contratto regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo), a condizione che il titolo di disponibilità sia stato risolto ovvero il proprietario sia stato autorizzato dal conduttore ad effettuare i lavori di ripristino.**
- una persona munita di procura speciale (**allegato 6 dell'ordinanza n. 14/2023**)

La procedura telematica di invio della domanda prevede vari step:

- 1) **Completamento della scheda anagrafica (contatti e residenza);**
- 2) **Scelta del beneficiario;**
- 3) **Scelta del Comune sede dell'immobile (Cervia);**
- 4) **Compilazione delle sezioni previste dall'ordinanza commissariale**, ovvero:
 - Allegato 1 "Domanda di Contributo" (che comprende le sezioni Identificazione soggetto", "finalità della domanda" in cui inserire le voci di danno da ristorare, "Elenco Unità Immobiliari" in cui aggiungere i dati relativi all'immobile e lo stato in cui si trova, "Esclusioni" in cui occorre confermare che non sussistono cause di esclusione dal contributo; "Indennizzi o altri contributi" in cui occorre dichiarare eventuali altri contributi (ad esempio il Contributo di Immediato sostegno, CIS, previsto dall'ordinanza ODCPC del 31/05/2023 n. 999) o indennizzi assicurativi e allegare copia della documentazione attestante il ricevimento di altri contributi;
 - Allegato 3 "Piano dei costi" in cui indicare gli importi per gli interventi e il relativo riepilogo;
- 5) **Caricamento dei seguenti allegati** (in formato pdf o file firmati digitalmente)
 - perizia asseverata (se l'immobile NON è da demolire) o perizia giurata (se l'immobile è da demolire);
 - scheda rilevazione danni;
 - progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l'entità del contributo richiesto;
 - spese sostenute;
 - copia del contratto di locazione registrato (se l'immobile è locato);
 - delega per la presentazione dell'istanza (se l'istanza è presentata dal proprietario delegato dall'affittuario o viceversa)
 - dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario se l'istanza è presentata dall'usufruttuario con delega del proprietario;
 - delega del/dei comproprietario/comproprietari se l'immobile è in comproprietà;
 - **planimetria catastale, nonché stato di fatto e stato legittimo dell'immobile, ove previsto;**
 - eventuale procura speciale utilizzando il **modello di cui all'allegato 6** dell'ordinanza n. 14/2023 (se l'invio della domanda è effettuato da un procuratore speciale)

9. E' PREVISTO UN TERMINE ENTRO IL QUALE PRESENTARE L'ISTANZA?

Il portale “**Sfinge Alluvione 2023**” è attivo e attualmente non è previsto un termine entro il quale presentare l'istanza.

10. COSA AVVIENE DOPO AVER PRESENTATO L'ISTANZA?

A seguito della presentazione dell'istanza si apre la fase istruttoria, della durata massima di 30 giorni (termine non perentorio), di competenza del Comune. In questa fase gli uffici preposti verificano la sussistenza dei requisiti e l'assenza di cause ostative o difformità edilizie. **In particolare, si accerta che l'immobile oggetto della richiesta di contributo sia sito nel Comune ove sono occorsi gli eventi calamitosi di cui all'art. 1 dell'Ordinanza, che la scheda di rilevazione dei danni sia completa e che il richiedente non sia stato destinatario per lo stesso immobile di altri contributi concessi a titolo di risarcimento, anche parziale, per gli stessi interventi, indicandone l'ammontare eventualmente già erogato.**

Nel corso della fase istruttoria, gli uffici preposti possono chiedere agli istanti delle integrazioni documentali da produrre entro 10 giorni


Esaurita l'istruttoria, l'istanza può:


- essere rigettata con provvedimento motivato. In questo caso l'istanza può essere ripresentata per una sola volta **entro 60 giorni**;
- essere accolta, con conseguente comunicazione al beneficiario di una proposta di contributo che il medesimo deve accettare tramite la piattaforma “**Sfinge Alluvione 2023**” entro 15 giorni. In assenza di accettazione nel termine previsto, la proposta di contributo si intende tacitamente accettata. Qualora il beneficiario esprima tempestivamente il proprio dissenso circa la proposta di contributo, l'istanza può essere riesaminata.

In seguito all'accettazione, il Comune comunica l'ammontare del contributo al Commissario, il quale è competente per la successiva fase di emissione del decreto di riconoscimento del contributo.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Servizio **Cervia Informa Cittadini – URP**

 **Viale Roma, 33** (lun-ven 8:30-13:00; giov. dalle 15:00 alle 17:00)

 0544.97.93.50 (lun-ven dalle 8:30 alle 9:30 e dalle 12:30 alle 13:30)

 cerviainforma@comunecervia.it